CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE

DI

TRANI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

ANNI 2021-2023

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TRANI, SU PROPOSTA DEL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CON DELIBERA 28/01/2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012 E DELLE DELIBERE ANAC NN. 144/2014, 145/2014 e 1074 DEL 2018. ADEGUATO ALLA DELIBERA ANAC 3 AGOSTO 2013 N. 831 (PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016)

1. Il sistema di prevenzione della corruzione.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali eterritoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione. In tal senso, è intervenuta anche, da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il "daspo" a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine dipromuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblicia norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

E' da evidenziare che successivamente all'approvazione del PTPC 2015-2017 sono intervenuti il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 (c.d. "Codice degli Appalti") ed il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 modificativo della suddetta legge 190/2012 e del D.lgs. 14 maggio 2013 n. 33.

Con Delibera n.831 del 3 agosto 2016, L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato con Determinazione, in via definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016(PNA).

Quanto non espressamente previsto dal presente PTPC si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile.

Il PTPC 2021-2023 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale ed integrante, di modo che tutti i documenti che lo formano devono essere letti ed integrati l'uno per mezzo degli altri.

I reati dai quali è possibile evincere la nozione di corruzione, assunta nell'ordinamento italiano, sono:

- peculato (art.314 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione);
- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p.(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare oa promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità – art. 319-quater c.p.;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 -bis c.p.)

Le pene per i predetti reati sono state inasprite dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, la nozione di corruzione fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.[1]

La nozione di corruzione declinata nel PNA ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblicaamministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC in molte sue delibere, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal TitoloII del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione",

[1] Inoltre il PNA 2015 conferma la configurazione del fenomeno corruttivo, già contenuta nel PNA 2013, quale fattispecie più ampia dello stesso reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincidente, quindi, con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla corruzione in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazione fornite attraverso il PNA (come modificato dalle determinazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 1208 del 22 novembre 2017) a seguito dell'analisi e valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione oggetto di analisi, così come evidenziati dal PNA 2016 (nella sezione specifica destinata agli ordini professionali) e dal PNA 2017 perquanto di interesse.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l'introduzione, tra l'altro, del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. "FOIA" – freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con la conseguente previsione nei PTPCT di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza (il nuovo acronimo diviene "PTPCT").

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con delibera n. 381 del 3 Agosto 2016 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016; il PNA recepisce le rilevanti modifiche legislative intervenute, in particolare, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici, dando attuazione alla nuova disciplina della materia di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Successivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha chiarito che anche se la prospettiva temporale del PTCPT è triennale lo stesso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il Piano è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPC contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;

- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management, ossia sul processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell'azione amministrativa
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico- finanziario del Paese.

Nel **PNA 2019,** l'ANAC ha precisato come "Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)".

L'ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Nella predisposizione del presente PTPC, il Consiglio tiene conto delle proprie peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico- amministrativo (Consiglio Notarile) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali nell'ambito di un ente territoriale finanziato per il tramite del contributo dei propri iscritti ("autofinanziamento").

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 riformata dal d.lgs n. 97/2016.

2. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel Consiglio Notarile Distrettuale di Trani

2.1. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di TRANI

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili). I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il CND di Trani è composto da 7 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- svolge attività di formazione, aggiornamento e divulgazione;
- rilascia i permessi di assenza;
- valida le parcelle dei notai.

Il Consiglio Notarile di Trani vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.
Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

2.1.1. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal Consiglio Notarile Distrettuale di Trani

- Comitato Regionale fra i Consigli Notarili Distrettuali di Puglia

2.1.2. Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani

Nell'ambito del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali. L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

L'attuale assetto organizzativo del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani prevede unicamente un ufficio di Segreteria, al quale è applicato un dipendente, destinato a coadiuvare il Consiglio medesimo, ed in particolare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nello svolgimento delle attività istituzionali e di supporto.

Il CND si avvale inoltre della collaborazione di consulenti esterni:
- consulente del lavoro – Dott.ssa Losito Angela Eugenia
- commercialista – Studio Assi
- medico del lavoro – Tecsial srl
- consulente della sicurezza – Tecsial srl
- consulente per la privacy – Dott. Attivissimo Daniele

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, alla data di approvazione del presente Piano, è composto dai seguenti Notai:

- **Presidente:** Notaio Antonella Trapanese
- **Segretario:** Notaio Salvatore Consolo
- **Tesoriere:** Notaio Nunzio Di Martino
- **Consiglieri:**
  - Pietro ACQUAVIVA;
  - Giovanni Battista BRANDI;
  - Antonella BUSSETI;
  - Biagia SCARDIGNO.

2.2. L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili distrettuali

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013".

Con nota del 23 dicembre 2014 il CNN, avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall'ANAC con la deliberazione n. 145/2014, segnalava la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione

delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all'individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione.

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell'audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei Deputati, ha riconosciuto l'oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini collegiali, prospettando la necessità dell'elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella, sostanziale, di verificare se come Responsabile per la prevenzione e la trasparenza potesse essere nominato un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

Nell'ambito del confronto avviato, il CNN procedeva all'adozione della delibera quadro n. 2-73/24 marzo 2015, concernente gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall'ANAC, nell'ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa.

Nell'attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata delibera, le attività intraprese dagli uffici del CNN per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione proseguivano, sebbene subivano un rallentamento in ragione dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle delibere ANAC n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17 dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio, Roma.

A seguito della sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015, nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, il CND, nel prendere atto di detta decisione, continuava a dare corso agli adempimenti di cui alla normativa di contrasto alla corruzione, prontamente procedendo alla nomina del Referente della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia di trasparenza nella prima riunione utile del CND tenutasi il 16 dicembre 2015.

In tale contesto, seppur in assenza di specifiche indicazioni applicative della c.d. "normativa anticorruzione" alle peculiari specifiche organizzative e funzionali dei CND, si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), per gli anni 2021-2020, per il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli anni 2021-2023, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

I predetti atti di pianificazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia ("ex multis": **delibera ANAC n. 831 del 31/08/2016**).

Si rileva, peraltro, come il CNN sia da tempo impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza (si veda la deliberazione del CNN n. 2/56 del 5 aprile 2008 – in GU n. 177 del 30 luglio 2008 – concernente la definizione dei principi di deontologia professionale dei notai, che si ispira al Codice europeo di deontologia notarile) e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività (si veda il Regolamento del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Esecutivo, attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220).

Si segnala, inoltre, come il sito web istituzionale del CNN (www.notariato.it), quanto quello del Consiglio

Notarile Distrettuale di Trani (www.consiglionotariletrani.it), si configurino come una vera e propria "interfaccia" con l'utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CNN e del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, le informazioni utili a coloro che necessitano dell'intervento di un notaio.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di "informatizzazione del notariato" volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all'interno del PNA.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con delibera n. 381 del 3 Agosto 2016 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016; il PNA ha definitivamente delimitato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, che ha ritenuto applicabile agli ordini professionali, e dall'altro ha disciplinato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici e la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti web delle pubbliche amministrazioni.

Il PNA ha inoltre chiarito che il Responsabile della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza possono coincidere, come nel caso del CND, e pertanto nel prosieguo del presente documento il Responsabile potrà anche essere indicato come RPCT; il PNA ha anche individuato più compiutamente le aree di rischio proprie degli ordini professionali, considerando in particolare tre aree di rischio specifiche: la formazione professionale continua, il rilascio di pareri di congruità, e l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici; il PNA ha infine meglio dettagliato gli obblighi formativi del personale.

In ossequio alla **delibera n. 1074 emanata dall'ANAC il 21 novembre 2018** si è provveduto ad aggiornare il piano in precedenza approvato e sostituendolo con un nuovo piano che avrà durata sino al 31 dicembre 2023.

Il presente PTPC delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dal CNN, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse del Consiglio stesso.

3. Il PTPC del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure "obbligatorie" (fissate per le legge o "suggerite" dal PNA) e "specifiche" di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno

all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente. L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente.

Secondo il PNA 2019, l'Allegato 1 costituisce «l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015».

Nell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, piuttosto che quantitativo nella valutazione del rischio. Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, possono non prevedere la loro rappresentazione finale in termini numerici.

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel

corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPC risultano le seguenti "aree":

- aree obbligatorie e generali (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA): autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo.

Il presente PTPC ha validità triennale (2021-2023), ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il PTPC è finalizzato, tra l'altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPC sono:

- i componenti del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani;
- i componenti di qualsiasi organo del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, comunque denominato;
- il personale del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani;

- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPC, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC (comprensivo della sezione trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND di Trani, il Referente comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Referente comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al Referente sono fatte valere dinnanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del Referente deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani

Il Consiglio nomina un Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze del Responsabile per la trasparenza previsto dal **d.lgs. n. 33/2013**.

Il CND di Trani ha nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza, il Segretario, notaio Nunzio Di Martino.

Il Responsabile si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile per la trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

Ai sensi della legge n. 190/2012, il Responsabile predispone il PTPC e lo propone per l'approvazione del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTCP (comprensivo del PTTI che ne costituisce apposita sezione), adottato dal Consiglio, viene trasmesso, a cura del Referente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile per la trasparenza e l'integrità del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il Responsabile dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile pubblica sul sito web del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani nella costituenda sezione ad esso riservata "Amministrazione trasparente" una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della L.190/2012, ai consiglieri ed ai dipendenti, ciascuno nel settore di propria competenza, competono:

*attività informative nei confronti del Responsabile;

*attività partecipative rispetto al processo di gestione del rischio;

*attività propositive per quanto concerne le misure di prevenzione;

*attività di vigilanza circa l'osservanza del Codice di Comportamento,

*attività attuative delle misure gestionali e di quelle contenute nel piano.

4.2. Le Aree di rischio specifiche nel CND.

A seguito di una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali, così come dai Consigli nazionali delle professioni, l'ANAC, con **delibera n. 831 del 3 agosto 2016** (di approvazione del PNA 2016), ha individuato tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate dalla stessa ANAC, a titolo esemplificativo, le attività a più elevato rischio di corruzione, nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione. Come è ovvio, una tale individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione necessita di essere contestualizzata, così come è avvenuto nel presente PTPCT, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari della professione notarile.

Le aree di rischio specifiche individuate dall'ANAC sono quelle de:

- la formazione professionale continua;

- il rilascio di pareri di congruità (nei limiti dello svolgimento di tale attività da parte del CND a seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle suddette tre aree di rischio, si riporta di seguito l'elenco dei processi a rischio, degli eventi corruttivi e delle misure di prevenzione proposto in termini generali dall'ANAC, del quale si è operata una specifica e concreta valutazione di pertinenza, alla luce della disciplina propria dell'ordinamento notarile e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni del CND, in particolare ai fini dell'adozione delle più opportune e congruenti misure di prevenzione.

4.2.1. Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua dei Notai è il "Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai" ("Regolamento"), approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato l'11 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Con riferimento alla presente area di rischio, l'ANAC si è soffermata sui seguenti processi rilevanti:

a) esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);

b) esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

c) vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;

d) organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Con specifico riguardo al CND, non appaiono pertinenti i suddetti processi di cui alle lettere a), b) e c), dal momento che ogni competenza in merito all'esame ed alla valutazione delle domande di autorizzazione degli "enti terzi", diversi dai CND, erogatori di corsi di formazione (processo sub lett. a) è esclusivamente in capo al CNN e non al CND, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che al riguardo prevede peraltro che "*Il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso*" sul rilascio dell'autorizzazione; anche il processo (sub lett. b) di esame e di valutazione delle offerte formative e di attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti, non compete al CND ma solo al CNN, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento; ugualmente in merito alla vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione (processo sub lett. c), ogni competenza e responsabilità è in capo al CNN, come prevede l'art. 5 del Regolamento, ai sensi del quale "*Il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione. E' motivo di revoca o riduzione dei CFP attribuiti la non corrispondenza dell'evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati*."

Di conseguenza, sono estranei al CND i possibili eventi corruttivi previsti dall'ANAC con riferimento ai suddetti primi tre processi a rischio (ossia: alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di

determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione).

Poiché, invece, il CND possono promuovere attività formative per le quali presentare al CNN domanda di riconoscimento di Crediti Formativi Professionali ("CFP"), assume per esso rilievo il processo di rischio sub lett. d) concernente l'organizzazione e lo svolgimento di tali eventi formativi e, conseguentemente, anche il possibile evento corruttivo da ravvisarsi nella inefficiente organizzazione e svolgimento di dette attività formative, ferma restando la significativa mitigazione del rischio sia del processo che dell'evento in esame già assicurata dall'attività di controllo e vigilanza in capo al CNN, di cui si è detto, nonchè dalle misure di prevenzione che, al riguardo, lo stesso CNN è tenuto ad adottare.

In particolare, nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento da parte del CND degli eventi formativi per i quali il CNN avesse eventualmente concesso il riconoscimento di CFP, occorrerà porre attenzione alle attività, previste in capo al CND per i notai ad esso iscritti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento, di rilascio dell'attestato di partecipazione ai notai interessati, recante indicazione del numero di CFP autorizzati, di invio al CNN il giorno successivo all'evento dell'elenco dei partecipanti effettivi, nonché di registrazione nella Banca Dati dei CFP del CNN dei CFP risultanti dagli attestati presentati dai notai iscritti al CND e di conservazione degli attestati stessi.

In linea con le indicazioni dell'ANAC, a tale ultimo riguardo, configurano appropriate misure di prevenzione: i) i controlli periodici a campione sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti ed in particolare sulla corrispondenza tra il numero di CFP autorizzati dal CNN e quelli risultanti dagli attestati di partecipazione successivi allo svolgimento di un evento formativo CNDN rilasciati e registrati nella Banca Dati dei CFP del CNN dallo stesso CND nonché le verifiche periodiche sulla tempestività dell'invio al CNN dell'elenco dei partecipanti effettivi all'evento formativo CND; ii) l'introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del CND, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di quest'ultimo dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.

4.2.1. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.

Pur trattandosi di attività amministrativa, a seguito dell'abrogazione delle tariffe notarili, ormai residuale, l'area di rischio in esame necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Possono al riguardo essere considerati i seguenti eventi rischiosi: i) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali, legata alla normativa vigente in materia; ii) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; iii) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

All'esito della istruttoria compiuta da un Consigliere, il CND approva collegialmente la liquidazione. Il CND verificherà inoltre la fattibilità di una raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

4.2.2. La scelta di professionisti, consulenti, fornitori.

La scelta di professionisti, consulenti e fornitori avviene nel rispetto del codice degli appalti pubblici (D.lgs.18

aprile 2016 n.50) e delle linee guida dell'ANAC. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di affidamenti di importo sotto la soglia prevista dall'art.35 del codice appalti (Euro 40.000,00), il CND si avvale della procedura semplificata prevista dall'art.36 del citato codice.

In ogni caso, gli affidamenti avvengono nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

5 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il Referente potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Referente nelle articolazioni dell'ente ove previste:

I processi del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani sono distinti in due macro-aree di attività:

- istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- vigilanza;
- disciplinare, tra cui la verifica dell'adempimento degli obblighi di formazione continua; in particolare si segnala anche in relazione a quanto sopra specificato che al CND non compete la funzione di attribuzione di crediti formativi, bensì solamente la verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo sulla base della rilevazione effettuata da soggetti terzi.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- acquisizione di lavori, beni e servizi ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- incarichi e nomine ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamentoal PNA)];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile;
- rilascio certificati di pratica;
- archivio e protocollo;
- attività formativa;
- rilascio permessi di assenza;
- iscrizione a Ruolo dei Notai.

5.1 La metodologia utilizzata

Si è proceduto alla compilazione di un apposita scheda di rilevazione dei processi e di identificazione,

valutazione e trattamento dei rischi rilevati (misure specifiche), per ognuna delle sotto-aree individuate nelle due "macro aree" di attività (istituzionali e strumentali). Per la valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell'Allegato 5 del PNA, applicando il c.d. "principio di precauzione".

Le schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati costituiscono l'Allegato "A" al presente PTPCT.

5.2 Le c.d. "misure obbligatorie" di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione "obbligatorie", poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPC);
- l'adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale, ove possibile stante il numero dei dipendenti, nelle aree a rischio corruzione, con la precisazione che detti dipendenti sono tra di loro interscambiabili in caso di necessità o assenza;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l'astensione in caso di conflitto di interesse;
- l'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l'informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell'ente e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

6.1. Codice di comportamento

Il CND di Consiglio Notarile Distrettuale di Trani ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato (delibera del 23 novembre 2016) un proprio "Codice di comportamento" il cui testo è pubblicato nella sezione

"Amministrazione trasparente" ("Disposizioni generali – programma per la trasparenza e l'integrità") del sito web [www.consiglionotariletrani.it].

6.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing

L'art. 1, comma 1, della legge n. 179/2017 ha modificato, nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), al fine di consentire l'emersione di fattispecie di illecito commesse all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha ulteriormente inasprito le sanzioni per coloro i quali non prendono nella dovuta considerazione le segnalazioni di illecito e per coloro i quali attuano comportamenti ritorsivi sui dipendenti segnalanti o ne rilevano impropriamente l'identità. Essa si inserisce quindi nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, "whistleblower").

Infatti, se da un lato la figura del "whistleblower" si rivela fondamentale ai fini del più efficace contrasto ai fenomeni corruttivi (posto che, operando all'interno dell'organizzazione, questi ha maggiori opportunità di venire a conoscenza di condotte illecite), dall'altro una sua insufficiente tutela lo espone a ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione. In ultima analisi, un'adeguata tutela del "whistleblower" si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in quanto elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio. Con la legge 179 del 2017 il Legislatore si è proposto quindi l'obiettivo di assicurare una tutela efficace del soggetto che segnala l'illecito non limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche a quello privato, seppure in termini e con modalità differenti.

Il provvedimento, nel tutelare il "whistleblower", prevede fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Il Responsabile accerta che chi segnala illeciti, sia egli dipendente dell'Ente (cfr. art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001) o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

La segnalazione può essere inoltrata al Responsabile, all'autorità giudiziaria e all'ANAC.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

E' fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani si riserva di predisporre un'apposita procedura per la presentazione

delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici, coerenti con le "linee guida" che saranno adottate dall'ANAC (art.54 bis, comma 5 nel testo novellato dalla legge 179/2017) affinché siano assicurati:

- la tutela all'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Referente (art. 6 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel testo novellato dalla citata legge 179/2017.

Le segnalazioni possono essere inoltrare alla casella e-mail "consigliotrani@notariato.it" oppure direttamente agli organi sopra indicati sempre indicando le proprie generalità. Non sono ammesse segnalazioni anonime che possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPC o degli altri organi competenti.

6.3. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al Consiglio Notarile Distrettuale di Trani si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, i dirigenti (se e quando saranno in futuro previsti), i dipendenti, all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente.

6.4. *Pantouflage/Revolving doors*: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto

previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

6.5. L'astensione in caso di conflitto di interesse

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), nel PNA e dal Codice di comportamento adottato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile.

Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal D.P.R. n. 62/2013 e dal citato Codice di comportamento.

Sul punto l'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Sulla base di tali previsioni, l'ANAC ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di linee guida ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche (linee guida n. 15/2019, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»).

Al fine di adottare idonee misure di prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi, i dipendenti del CND che svolgono il ruolo di RUP o intervengono in procedimenti amministrativi con ruoli tali da poter influenzare la manifestazione della volontà dell'ente, devono presentare idonea autocertificazione che attesti l'assenza di cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, oltre a tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente e dagli atti interni del CND di Trani.

6.6. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si

obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Trani.

6.7. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

6.8. Rapporti tra il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente.

A tal fine i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compileranno apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

6.9. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

Il Responsabile del CND, anche quale Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI), pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per il personale impiegato nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio", mentre tutto il personale sarà, comunque, coinvolto in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CND.

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPC (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e

in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPC le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPC;
- per il personale già in servizio, il PTPC verrà loro notificato tramite posta elettronica e mediante l'affissione di apposito avviso nei locali del CND;
- per il personale destinato ad operare o operante nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati.

6. Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata con provvedimenti disciplinari.

7. Modalità di aggiornamento del PTPC

Ai sensi della la legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPC dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno .

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Referente pubblica nel sito web del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Anni 2021-2023

Premessa.

L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni singola amministrazione, o altri soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), da aggiornare annualmente, nel quale siano previste le opportune iniziative volte a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 50/2013 e secondo gli altri indirizzi dettati dall'Autorità;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Ancora, "La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Il PTTI costituisce parte integrante e sostanziale del PTPCT.

Attraverso il PTTI il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

1. Il responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI)

Il Referente per la prevenzione della corruzione come Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RTI provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPCT.

I dirigenti del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, ove previsti, e i referenti dei settori, ove individuati, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RTI controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RTI

verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

1. la struttura proponente;
2. l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. l'aggiudicatario;
5. l'importo di aggiudicazione;
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
7. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RTI controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RTI riceve le richieste di accesso civico ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento.

Il RTI propone al Consiglio l'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità. Nel Programma è possibile individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

I dirigenti del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ove previsti e i referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni organizzative interne del Consiglio, ove individuati, costituiscono la "rete dei referenti per la trasparenza" e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. Compiti del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

3. Processo di attuazione del PTTI

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani.

Ogni destinatario del PTPCT (completo del presente PTTI) è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il Referente e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli

interlocutori del Referente sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del Referente, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il Referente svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

4. La sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani è www.consiglionotariletrani.it.
All'interno di esso è pubblicata la sezione "Amministrazione trasparente", in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.
La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i dati e le informazioni che il Consiglio Notarile Distrettuale di Trani è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell' Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2013. Ciò, nell'attesa, come da Comunicato del Presidente ANAC del 6 luglio 2016, delle Linee Guida ANAC che definiranno gli adempimenti a carico degli ordini professionali in materia di trasparenza nei limiti di compatibilità previsti dall'art. 2bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 97/2016.

5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.
Le informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.consiglionotariletrani.it rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

6. Accesso civico

L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica alla c.a. Referente per la trasparenza e l'integrità all'indirizzo: consigliotrani@notariato.it

Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta

elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, c.a. Referente per la trasparenza e l'integrità Piazza Sacra Regia Udienza n.3 76125, Trani.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliotrani@notariato.it.

   Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, c.a. Referente per la trasparenza e l'integrità Piazza Sacra Regia Udienza n.3 76125, Trani.

ALLEGATO A – SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA PROCESSI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE PROCESSO E SUB-PROCESSO	LIVELLO COLLOCAZIONE DELLA RESPONSABILITA'	REATI/COMPORTAMENTI VIOLATIVI DELL'ETICA RICONDUCIBILI ALLA NOZIONE DI "CORRUZIONE" DECLINATA NEL PNA	RISCHIO	MISURE E CONTROLLI GIA' ATTIVI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	TEMPISTICA
ATTIVITA' DI VIGILANZA – Monitoraggio atti e contabilità dei notai	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	MEDIO	Verifiche occasionali	Verifiche periodiche	ANNUALE
ATTIVITA' DI VIGILANZA – Verifica requisiti rilascio compiuta pratica	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	BASSO	Deliberazione collegiale previa istruttoria segreteria	Controlli a campione	ANNUALE

ATTIVITA' DI VIGILANZA – Vigilanza su adempimento obbligo formativo	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	BASSO	Regolamento CNN 11.7.2013 sulla formazione professionale dei notai	Controlli a campione	ANNUALE
ATTIVITA' DELIBERANTE – Iscrizioni Ruolo Notai – Registro Praticanti	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - SEGRETARIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	BASSO	Deliberazione consiliare previa istruttoria segreteria	Controlli sulla completezza dell'istruttoria	ANNUALE
ATTIVITA' DELIBERANTE – Rilascio permessi di assenza	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	BASSO	Deliberazione consiliare per assenze > 30 gg	Eliminazione permessi monocratici	ANNUALE
ATTIVITA' DELIBERANTE - Determinazione giorni assistenza obbligatoria notai del distretto	CONSIGLIO	Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione - Violazione art 26 L. 1913 n.89	BASSO	Deliberazione consiliare previa istruttoria segreteria	Controlli sulla completezza dell'istruttoria	ANNUALE
ATTIVITA' DISCIPLINARE – Promovimento procedimento disciplinare	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	MEDIO	D.lgs. n. 249/06 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai	Verifiche periodiche	ANNUALE
ATTIVITA' FORMATIVA – organizzazione eventi formativi	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze	BASSO	Deliberazione consiliare	Rilevazione fabbisogno formativo, pianificazione preventiva eventi e verifica profilo relatori	ANNUALE
ATTIVITA' CONSULTIVA – Rilascio pareri	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.	BASSO	Deliberazione consiliare	Controlli a campione	ANNUALE
ATTIVITA' CONSULTIVA – Opinamento	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione	ALTO	Deliberazione	Controlli sulla	ANNUALE

parcelle notai		– Traffico illecito di influenze/Mancata rilevazione illeciti disciplinari.		consiliare	completezza dell'istruttoria	
ATTIVITA' CONSULTIVA – Individuazione dei notai da proporre al Ministero della giustizia quali componenti della commissione concorsuale	CONSIGLIO	Designazione notai che abbiano interessi propri alla partecipazione alla commissione concorsuale	BASSO	Deliberazione consiliare	Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli di assenza di conflitto di interessi da parte dei notai designati.	ANNUALE
ATTIVITA' CONSULTIVA – Individuazione dei notai per le dismissioni immobiliari	CONSIGLIO	Mancata applicazione della rotazione	BASSO	Deliberazione consiliare	Rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del CNN e degli atti interni adottati dal CND. Rotazione dei notai.	ANNUALE

AREA PROCESSI STRUMENTALI

DESCRIZIONE PROCESSO	**LIVELLO DI COLLOCAZIONE DELLA RESPONSABILITA'**	**REATI/COMPORTAMENTI VIOLATIVI DELL'ETICA RICONDUCIBILI ALLA NOZIONE DI "CORRUZIONE" DECLINATA NEL PNA**	**LIVELLO DI RISCHIO**	**MISURE E CONTROLLI GIA' ATTIVI**	**MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI**	**TEMPISTICA**
Reclutamento del personale	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	MEDIO	Rispetto delle normative vigenti	Adozione regolamento CNN in materia di reclutamento personale	ANNUALE
Scelta dell'offerta tra quelle presentate	CONSIGLIO/TESORIERE	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	BASSO	Applicazione del d.lgs. n.163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare.	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	ANNUALE

Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	TESORIERE/CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	BASSO	Applicazione del d.lgs. n.163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare.	• Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori • sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara • previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	ANNUALE
Individuazione della procedura di scelta del contraente	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	BASSO	Applicazione del d.lgs. n.163/2006 e del DPR n. 207/2010. Definizione preventiva dei criteri di scelta mediante delibera consiliare.	• verifica conformità di bandi e capitolati a modelli redatti dall'ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione • sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara • previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di	ANNUALE

					gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	
Conferimento incarichi di consulenza e/o collaborazione, nomine e designazioni varie	CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Conferimento di incarichi/nomine a soggetti o a notai non professionalmente adeguati o che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Valutazione consiliare	• sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi • verifica della congruità e della pertinenza CV dell'interessato • applicazione a soggetti incaricati /nominati del Codice di comportamento del CNT	ANNUALE
Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	TESORIERE/CONSIGLIO	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità	BASSO	Applicazione del d.lgs. N. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	• obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione • predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità • utilizzo di convenzioni e accordi-quadro CNN per i servizi standardizzabili	ANNUALE
Protocollazione di atti e documenti in entrata e in ufficio	SEGRETERIA	Corruzione – Concussione – Indebita induzione – Abuso d'ufficio – Rifiuto d'atto d'ufficio. Omissione – Traffico illecito di influenze – Alterazione processo protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	• utilizzo di registri di protocollo informatizati	ANNUALE

m_dg.UCAN100.16/12/2021.0033086.U

Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

Roma, 16 dicembre 2021

Al Consiglio Nazionale del Notariato

OGGETTO: Trasmissione parere Anac in materia di divieto di pantouflage

Con nota 29 settembre 2021 l'Ufficio Centrale ha sottoposto al RPCT del Ministero della Giustizia un'articolata richiesta di parere sullo svolgimento, ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge Notarile e successive modificazioni, delle funzioni di coadiutore notarile, o di altre attività presso studi notarili, da parte del Conservatore degli Archivi Notarili cessato dal servizio con i previsti requisiti chiedendo, più precisamente, se dette attività rientrassero o meno, in presenza di alcune circostanze, nel novero delle attività vietate ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012, ed in quali limiti.

Il RPCT, con nota dell'1 ottobre 2021, considerata l'importanza delle questioni sottoposte, ha ritenuto di dover rivolgere apposita richiesta di parere al Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione in sede di funzione consultiva, Consiglio che ha fornito un accurato riscontro in data 18 novembre 2021 (prot. n. 83207).

Considerata la rilevanza dell'argomento in oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere elaborato e trasmessoci dall'Anac, con preghiera di diffonderlo presso I Consigli notarili.

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano

Via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma - tel. 06 51 333 92 - renato.romano@giustizia.it; prot.ucan@giustiziacert.it

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Presidente

Alla c.a.
Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Regione Lombardia
dott. Andrea Montagni

prot.dag@giustiziacert.it

Fasc. Anac n. UVCAT/4168/2021
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. nota del 1 ottobre 2021 (prot. ANAC n. 2021-71368) - Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di *pantouflage*) all'incarico di coadiutore notarile da conferire ai dipendenti degli Archivi notarili, nel dettaglio conservatori o dirigenti.

Con nota – acquisita al prot. ANAC n. 71368 del 1 ottobre 2021 – la S.V. ha richiesto un parere a questa Autorità in merito all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di *pantouflage*) all'incarico di coadiutore notarile da conferire ai dipendenti degli Archivi notarili.

Nello specifico, si è chiesto di chiarire se ed in quali limiti lo svolgimento delle funzioni di coadiutore notarile, espressamente previste dagli artt. 45 e 46 della legge notarile n. 89/1913, dall'art. 7 della legge n. 588/1957 e dall'articolo unico della legge n. 179/1983, da parte dei dipendenti degli Archivi notarili, rientri nel novero delle attività per le quali opera il c.d. divieto di *pantouflage*, anche tenuto conto della ibrida connotazione della figura del notaio quale soggetto che ingloba in sé le funzioni di pubblico ufficiale e attività di libero professionista.

Il riferimento è specificamente alle ipotesi di conferimento, da parte del notaio, dell'incarico di coadiutore a un conservatore o a un dirigente degli Archivi notarili che:

- abbia svolto le funzioni di Capo dell'Archivio del Distretto notarile sede del notaio e quindi abbia svolto – come titolare o reggente – le attività ispettive nei confronti dei notai (sottoscrivendo i relativi verbali finali), promosso procedimenti disciplinari nei confronti dei notai partecipando sia in sede amministrativa che innanzi all'A.G., sottoscritto i verbali di accertamento di tasse e contributi non versati dai notai, applicato sanzioni amministrative e tributarie, dichiarato estinti illeciti disciplinati con la procedura di cui all'art. 145-bis, legge notarile;
- sia stato delegato dal Capo dell'Archivio, sia nei casi di suo legittimo impedimento o anche in via ordinaria, a svolgere le predette attività (solo la sottoscrizione dei verbali ispettivi non è delegabile dal Capo dell'Archivio);
- abbia partecipato esclusivamente alle attività istruttorie.

Con riferimento alla predetta richiesta, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10

ANTONELLA CARLLO ANAC 18.11.2021 14:31:54 UTC

Ministero della Giustizia - m_dg.DAG.18/11/2021.0232112.E

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UVCAT - Attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza - Prot. Uscita N.0083207 del 18/11/2021

novembre 2021, ha deliberato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, «*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*».

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Alla luce di quanto detto occorre, anzitutto, che:

a) l'amministrazione di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione;
b) il soggetto abbia svolto attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell'ente pubblico e nei confronti dell'ente privato presso il quale intende assumere servizio.

Non sorgono dubbi in ordine all'integrazione del requisito in provenienza, in quanto si tratta di dipendenti degli Archivi notarili, la cui amministrazione, nonostante abbia ordinamento e gestione finanziaria separati, dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero della Giustizia che ne esercita la vigilanza (art. 1 della Legge 17 maggio 1952, n. 629), costituendo un'unità organica incardinata nel Ministero della Giustizia[1].

Quanto al secondo requisito, occorre precisare, con riferimento al soggetto di destinazione, che il conservatore o il dirigente degli Archivi notarili andrebbe a svolgere le funzioni di notaio coadiutore, ossia di un notaio nominato temporaneamente, per un periodo non inferiore ad un mese, per il caso in cui un notaio coadiuvato sia assente in permesso o temporaneamente impedito (art. 45 della Legge n. 89/1913).

Prima di esaminare cosa si intenda per poteri autoritativi e negoziali, si vuole soffermarsi sui soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i predetti poteri. A tal proposito, l'Autorità, nel PNA 2019, ha precisato che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Si ricorda, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti

[1] Cfr. link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_2.page

Ministero della Giustizia - m_dg.DAG.18/11/2021.0232112.E pag. 2 di 5

privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.
Pertanto, sulla scorta di quanto esposto e considerato che la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile, con riferimento al soggetto di destinazione, non si vede come l'attività svolta presso i notai non debba essere in astratto ricompresa nel perimetro di cui all'art. 53, co. 16-ter, cit.

Premesso ciò, ai fini dell'applicabilità della normativa in parola, è necessario poi che il medesimo soggetto abbia esercitato dei poteri autoritativi e negoziali nei confronti del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio. Circa la corretta individuazione dei poteri autoritativi e negoziali idonei a configurare un'ipotesi di *pantouflage*, questa Autorità ha più volte chiarito (delibera ANAC n. 88/2017) che rientrano nella definizione «*sia i provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia i provvedimenti adottati unilateralmente dalla stessa, quale estrinsecazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche dei destinatari*». Da ciò consegue che «*con tale espressione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, esercitando il potere autoritativo/negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. [...] Tenuto conto della finalità della norma – volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto – può affermarsi che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione de qua, possa ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere*».
Nel PNA 2013 è stato, tra l'altro, precisato che sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma quelle situazioni in cui i soggetti che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione (o nell'ente pubblico) abbiano avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che abbiano esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. Pertanto, vi rientrano, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, i responsabili del procedimento, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015), come anche i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, o posizioni assimilate e/o equivalenti. In ogni caso, l'eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti di rilievo elevatissimo attribuiti a tali dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull'assunzione di decisioni da parte della o delle strutture di riferimento (cfr. PNA 2019, p. 66).
Si è ritenuto, inoltre, che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento (cfr. parere ANAC (cfr. PNA 2019, pag. 66-67).
A tal proposito, si rammenta che, affinché operi la preclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, cit., è necessario non solo che il soggetto abbia svolto attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell'ente pubblico, ma anche che l'abbia svolta nei confronti del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio.
L'Autorità ha, infatti, precisato che è necessario, in ogni caso, verificare in concreto se le funzioni svolte dal

Ministero della Giustizia - m_dg.DAG.18/11/2021.0232112.E pag. 3 di 5

dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato (PNA 2019). Invero, i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra descritti (coloro che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente), nonché i soggetti che - pur non esercitando tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie), che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.
Sulla scorta di quanto esposto, gli atti posti in essere dai conservatori o dirigenti degli Archivi notarili potrebbero astrattamente prefigurare i poteri autoritativi e negoziali di cui al citato comma 16-ter.
Invero, verificato in astratto il presupposto soggettivo del divieto, laddove il conservatore o dirigente degli Archivi notarili adotti in concreto atti autoritativi o negoziali nei confronti di un notaio, per lo stesso troverà applicazione il divieto di *pantouflage* e pertanto non potrà svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, funzioni di coadiutore presso lo stesso notaio che sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri autoritativi o negoziali.

Per completezza, si rappresenta che tali conclusioni trovano applicazione anche nel caso di dipendenti degli Archivi notarili diversi dai conservatori e dirigenti, che esercitino i predetti poteri o che comunque siano competenti ad elaborare quegli atti endoprocedimentali obbligatori che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione di cui si è detto sopra, sempre che le funzioni del dipendente siano esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato presso cui intende svolgere attività professionale o lavorativa. Preme precisare che anche nelle ipotesi di cui all'art. 7 della Legge n. 588/1957, resta fermo il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 qualora sussistano i presupposti di cui alla citata disposizione.

Tanto premesso, tenuto conto che la richiesta di parere non concerne un soggetto specifico, ma in generale i dipendenti degli Archivi notarili, in un'ottica di leale collaborazione, giova ricordare che l'Autorità - nel PNA 2019 - ha raccomandato l'adozione di specifiche misure di gestione del divieto di *pantouflage* da parte di ciascuna amministrazione.
Per quanto qui di interesse, a titolo meramente esemplificativo, si ricorda che è raccomandato di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire tale fenomeno, quali ad esempio:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- segnalazione da parte del RPCT che venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

GIUSEPPE BUSIA
AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE - ANAC
PRESIDENTE
18.11.2021 14:50:33 UTC

Ministero della Giustizia - m_dg.DAG.18/11/2021.0232112.E pag. 4 di 5